

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – COMUNITA' DELLA VALLE DI NON

DELEGA

dalla Provincia Autonoma di Trento alla Comunità della valle di Non

per la progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale di attraversamento del torrente Noce per il collegamento della ciclabile Cles-Dermulo (Opera C-75), intervento realizzato con risorse della Comunità della Val di Non e senza ulteriori oneri diretti per la Provincia.

Premesse:

La Comunità della Val di Non sta progettando e poi realizzerà in base ad apposita delega della Provincia Autonoma di Trento il tratto di ciclabile Cles-Mostizzolo per una spesa prevista di euro 3.753.807,32 anche a valere sul Fondo strategico territoriale e a risorse della Comunità (senza oneri per la Provincia). Tale delega è stata affidata con determinazione APOP n. 85 di data 06.12.2019.

La Comunità della Val di Non ha ottenuto, inoltre, la delega per la realizzazione del tratto ciclabile Cles-Dermulo per una spesa di euro 3.000.000,00 a carico del bilancio provinciale. Tale delega è stata affidata con determinazione APOP n. 120 di data 15.12.2020.

Con nota di data 02.07.2021 (prot. PAT n. 478891 di data 05.07.2021) la Comunità della Val di Non ha chiesto, sempre nell'ambito dell'intervento previsto nel vigente DPS "C-75, risorse per interventi sulle piste ciclopedonali della Val di Non", l'affidamento della delega per la realizzazione di un ponte ciclopedonale di attraversamento del torrente Noce. Tale intervento, realizzato senza oneri per il bilancio provinciale, consentirebbe il superamento della forra del torrente Noce, permettendo così di dare continuità al collegamento Cles-Dermulo in sicurezza con opere specifiche per la nuova ciclabile.

La progettazione e la costruzione da parte della Comunità della Val di Non dell'intervento in argomento, trattandosi di tratto di pista ciclabile di interesse provinciale, è subordinato al suo inserimento negli strumenti di programmazione provinciale, nonché al conferimento della relativa delega da parte della competente struttura provinciale o all'adozione di altri strumenti idonei previsti dalla legge.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 938 di data 11.06.2021 è stato approvato il Documento di programmazione settoriale (DPS 2021-2023) in materia di Infrastrutture e Trasporti – Sezioni Infrastrutture statali e provinciali – Infrastrutture ciclopedonali.

Col suddetto provvedimento è stato confermato il seguente intervento, da progettare e realizzare: Opera C-75 – "Risorse per interventi sulle piste ciclopedonali della valle di Non"

per euro complessivi 3.000.000,00. Nello specifico il presente atto riguarda la realizzazione del ponte ciclopedonale di attraversamento del torrente Noce nell'ambito della prevista realizzazione del percorso ciclopedonale Cles-Dermulo. L'opera oggetto della presente delega sarà realizzata e progettata dalla Comunità della Val di Non senza oneri a carico del bilancio provinciale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Trattandosi di un tratto di ciclabile di interesse provinciale, si rende necessario attivare la delega per la progettazione e la realizzazione delle opere in argomento, con la quale la Provincia autonoma di Trento attribuisce alla Comunità della Val di Non le seguenti attività per quanto di propria competenza:

1) Costituiscono oggetto della delega conferita dalla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Provincia", alla COMUNITA' DELLA VAL DI NON di seguito denominata "Ente delegato", le seguenti attività:

- progettazione definitiva ed esecutiva con redazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.;
- approvazione del progetto e delle relative varianti;
- direzione lavori;
- adozione di tutti gli atti inerenti la realizzazione dei lavori;
- espletamento delle eventuali procedure espropriative;
- affidamento ed esecuzione dei lavori in appalto ed in economia;
- ogni altra attività connessa con la realizzazione dei lavori;
- rilascio ed approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

relativamente ai lavori inerenti - Interventi sulle piste ciclopedonali della valle di Non opera n. C-75 – realizzazione ponte ciclopedonale di attraversamento del torrente Noce che rappresenterà il collegamento a per la futura ciclabile Cles-Dermulo.

2) Le spese derivanti dalla progettazione e dalla realizzazione dei lavori oggetto della presente delega, di cui al punto 1), sono totalmente a carico dell'Ente delegato. La Provincia è esonerata quindi dal sostenere qualsiasi onere derivante dalle competenze delegate.

3) Nell'esercizio della delega l'Ente delegato è tenuto al rispetto della normativa e della disciplina alle quali deve sottostare la Provincia. La Provincia individua nel Dirigente del proprio Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, di seguito denominato "Dirigente provinciale referente" il referente per i rapporti con l'Ente delegato.

- 4) Le attività oggetto della delega devono essere eseguite o affidate a terzi dall'Ente delegato, prioritariamente secondo le prescrizioni contenute nella determinazione di conferimento della delega ed, inoltre, secondo le indicazioni che in fase progettuale ed esecutiva saranno impartite dal Dirigente provinciale referente, ferme restando in capo all'Ente delegato le proprie responsabilità.
- 5) L'Ente delegato si obbliga ad enunciare espressamente, in tutti gli atti adottati nell'espletamento delle attività oggetto della delega, che lo stesso opera in virtù della delega che gli è stata conferita, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 26/1993 e ss.mm., dalla Provincia.
- 6) Le attività oggetto della delega non possono essere a loro volta delegate ad altro soggetto.
- 7) La predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo, viene effettuata dall'Ente delegato nel rispetto delle istruzioni che gli verranno impartite dal Dirigente provinciale referente.
- 8) L'Ente delegato ha facoltà di affidare a progettisti esterni, l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori e le attività ad essa connesse, nel pieno rispetto della normativa vigente e relative circolari attuative.
- 9) L'Ente delegato che si avvalga della facoltà di affidare a professionisti esterni la progettazione parziale o totale dell'opera, deve applicare la normativa vigente.
- 10) La progettazione tecnica e la realizzazione dell'infrastruttura ciclopedonale dovrà rispettare gli standard normativi e quelli tecnici (Allegato 1) in uso sulla rete ciclopedonale della Provincia per i percorsi di interesse provinciale, salvo motivate deroghe da concordare preventivamente con il Dirigente provinciale referente.
- 11) L'Ente delegato è tenuto ad ottenere, in ordine ai progetti predisposti, le eventuali autorizzazioni e i pareri previsti dalle leggi vigenti.
- 12) Spetta all'Ente delegato l'espletamento delle attività preordinate alla eventuale acquisizione della disponibilità delle aree o degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori oggetto della delega.
- 13) L'Ente delegato si obbliga a porre in essere gli adempimenti necessari affinché la titolarità o la disponibilità delle aree o degli immobili di cui al precedente punto, sia

costituita in capo alla Provincia per le parti, individuate nelle apposite planimetrie condivise, che saranno direttamente gestite dalla stessa Provincia.

- 14) L'Ente delegato che intenda ricorrere a prestazioni esterne per la direzione dei lavori è tenuto ad affidarla secondo le disposizioni vigenti.
- 15) La Provincia vigilerà affinché le attività delegate siano svolte con la necessaria diligenza e tempestività, senza che per il fatto di tale sorveglianza l'Ente delegato resti sollevato, in tutto o in parte, dalla responsabilità propria della stazione appaltante per la regolare progettazione dei predetti lavori e da quella per danni diretti o indiretti a chiunque arrecati.
- 16) Il Dirigente provinciale referente o i funzionari dallo stesso incaricati, hanno facoltà di eseguire verifiche e sopralluoghi a cura e spese della Provincia; pertanto, l'Ente delegato si obbliga a consentire in qualunque momento l'accesso ai cantieri e alle zone dei lavori ai soggetti di cui sopra e ad esigere eguale consenso dalle Imprese esecutrici dei lavori stessi.
- 17) Eventuali varianti al progetto esecutivo sono approvate dagli organi competenti dell'Ente delegato ai sensi delle vigenti disposizioni normative, acquisendo, ove necessario, il parere dell'organo consultivo ed il benestare tecnico da parte della Provincia tramite il Dirigente provinciale referente.
- 18) Riguardo alle attività oggetto della delega, l'Ente delegato assume nei confronti della Provincia le responsabilità e gli obblighi equivalenti a quelli della stazione appaltante.
- 19) L'Ente delegato è tenuto a portare a compimento l'opera, la cui realizzazione costituisce oggetto della presente delega, entro n. 60 mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento.
- 20) Tale termine può essere prorogato con atto motivato del Dirigente provinciale referente in relazione alle proroghe che siano state legittimamente e motivatamente concesse dall'Ente delegato al progettista dell'opera; a tal fine l'Ente delegato darà preventiva e tempestiva comunicazione al Dirigente provinciale referente delle proroghe che intende disporre ed altrettanto tempestivamente lo stesso Dirigente si pronuncerà in merito.
- 21) La decorrenza del termine di cui sopra potrà inoltre essere sospesa nei casi in cui siano state legittimamente e motivatamente disposte sospensioni della progettazione o dell'esecuzione dei lavori, per cause indipendenti dall'Ente delegato, per il tempo

coincidente con quello della sospensione, previo assenso espresso con atto motivato del Dirigente provinciale referente; a tal fine, l'Ente delegato darà preventiva e tempestiva comunicazione al predetto Dirigente della necessità della sospensione.

Le sospensioni disposte in via d'urgenza dall'Ente delegato dovranno in ogni caso essere comunicate entro dieci giorni alla Provincia, per l'adozione del conseguente atto di assenso.

- 22) A prescindere dalle circostanze di cui ai precedenti punti, la Provincia può concedere motivatamente all'Ente delegato una proroga di tali termini, soltanto qualora non si versi nell'ipotesi di risoluzione della delega per inadempimento.
- 23) La Provincia non riconosce all'Ente delegato corrispettivi o rimborsi per prestazioni rese dallo stesso Ente delegato, con propri mezzi, strutture e personale, rientranti nelle attività costituenti l'oggetto della delega.
- 24) L'Ente delegato terrà sollevato ed indenne la Provincia da ogni controversia che possa derivare da contestazioni con il progettista in ordine alla progettazione dei lavori ricompresi nelle attività costituenti oggetto della delega.
- 25) Dopo l'effettuazione e l'approvazione del collaudo e/o degli eventuali certificati di regolare esecuzione da parte dell'Ente delegato, lo stesso procederà alla consegna alla Provincia dell'opera concordata con la Comunità della Val di Non e con le Amministrazioni comunali interessate; l'operazione verrà documentata in apposito verbale sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente delegato o da persona dallo stesso designata e dal Dirigente provinciale referente o da persona dallo stesso designata.
- 26) La Provincia si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente delega, che potrà essere disposta dal Dirigente del Servizio di merito con propria determinazione, oltre che per l'inadempimento agli obblighi stabiliti ed agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa e delle disposizioni vigenti, anche quando, a giudizio insindacabile della Provincia, l'Ente delegato, per negligenza ed imperizia, comprometta in qualunque fase la tempestiva e buona riuscita della progettazione e dell'esecuzione dei lavori ricompresi nelle attività costituenti oggetto della delega, ovvero quando, per i medesimi motivi, non sia in grado di assicurare il rispetto dei termini previsti al punto 19) e seguenti.
- 27) La Provincia e l'Ente delegato definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dall'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente prospetto delle modalità di delega. Per eventuali controversie o per qualsiasi

azione avviata da una parte contro l'altra, in rapporto alle presenti modalità di delega, per le quali non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole tra le Parti, è competente il Foro di Trento, restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), del Codice del Processo Amministrativo allegato al D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.